



N. protocollo: 52/2017

CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2017

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto (che cade di domenica e, quindi, slitta ulteriormente a lunedì 21 agosto).

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997.

Si tratta del pagamento di quanto dovuto per imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità - come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) - sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto 2017 ed il 20 agosto 2017 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 21 agosto 2017:


- ritenute Irpef operate nel mese di luglio;
- versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) ovvero debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
- versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail;
- fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio.

A termini oramai ampiamente scaduti sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con l’emanazione del **D.P.C.M. 20 luglio 2017** (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017), che ha fatto seguito al Comunicato Stampa n. 125 datato 20 luglio, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2017

Studio Associato Zaniboni

Berva Dr.ssa Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei Conti

(si noti, il giorno stesso dell'annuncio ministeriale), per i soli titolari di reddito d'impresa, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2017. Si noti che non nel D.P.C.M. bensì solo nel

precedente Comunicato Stampa n. 125 si fa riferimento, quali destinatari della proroga, anche ai soci a cui è attribuito per "trasparenza" il reddito della società partecipata ai sensi dell'art. 5, 115 e 116, Tuir.

A questa prima e parziale proroga, ha fatto seguito in data 26 luglio 2017 l'ulteriore comunicato stampa n. 131 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze amplia anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (quindi, ai professionisti) la proroga precedentemente concessa ai titolari di reddito d'impresa.

Detti soggetti, pertanto, potranno, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2017, procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 21 agosto 2017 (ciò in quanto il giorno 20 cade di domenica).

La scelta del 20 luglio, peraltro, non appare casuale, posto che i termini di versamento avrebbero comunque incontrato la tradizionale "proroga di ferragosto" prevista a regime dal D.L. 223/2006.

Occorre, altresì, evidenziare che il più recente Comunicato Stampa n.131 del 26 luglio scorso, oltre a non essere ancora stato recepito in alcun D.P.C.M., estende da un lato la proroga anche ai versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva (in pratica, il saldo Iva) ma non si pronuncia su molti altri versamenti che seguono tradizionalmente le scadenze dichiarative: parliamo ad esempio delle eccedenze di contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi2017, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, delle imposte sostitutive, della cedolare secca, dell'Ivie, dell'Ivafe, etc..

È da ritenere, comunque, che la proroga debba necessariamente interessare anche questi ulteriori versamenti, seppur appare imprescindibile la necessità che tali previsioni vengano "consacrate" in un provvedimento di legge, il D.P.C.M., appunto, di prossima emanazione.